SCRITTURA PRIVATA PER LOCAZIONE NICCHIE COMUNALI (EX RICOVERI CASSONETTI RSU)

Tra il proprietario, **Comune di Torgnon**, con sede in Torgnon Frazione Mongnod 4, rappresentato dal Signor Segretario Alexandre Glarey – CF: GLRND73S21A326W a ciò autorizzato con determinazione Seg. \_\_\_/11;

e l’affittuario, Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - residente a \_\_\_\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ :

PREMESSO

che le nicchie di cui all’oggetto non rivestono più alcun interesse per l’amministrazione comunale;

SI STIPULA E CONCORDA QUANTO SEGUE

1. Con la presente scrittura privata il locatore concede in affitto all’affittuario, che accetta, beni in Comune di Torgnon, denominati e identificati con il nome di nicchie nelle rispettive frazioni.

La locazione avviene a corpo.

A titolo indicativo, si precisa che le nicchie oggetto del contratto hanno una superficie variabile tra i 3 mq e i 18 mq e sono situate a:

1. Septumian (*nel parcheggio*);
2. Chaté;
3. Molinet (*vicino bivio Petit Monde*);
4. Cheille (*nel piazzale*);
5. Cheille (*in fondo a rue Croisettes*);
6. Cheille (*dopo bivio rue Croisettes*);
7. Mongnod (*di fronte ingresso scuola*)

10) Vesan Dessous;

11) Tuson (*a valle del tornante sulla Regionale*);

12) Valleil;

13) Chesod;

2. Il Conduttore dichiara di avere visitato i beni oggetto del presente contratto, di non avere alcuna riserva in merito all’affitto, prende atto che lo stesso avviene a corpo e dichiara di essere a conoscenza dello stato dei luoghi.

3. Il proprietario concede le nicchie nello stato di fatto in cui si trovano, libere eventualmente dagli oggetti comunali presenti al loro interno (vecchi bidoni, panchine,..).

4. Le parti stabiliscono che il contratto inizia alla data odierna e che la durata è fissata in n. 10 (dieci) anni.

5. Il contratto si considera scaduto alla data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ senza che necessiti alcuna disdetta, essendo la stessa già data – ed accettata – ora per allora. Esclusivamente con l’accordo di entrambe le parti, la durata del contratto potrà essere prorogata di ulteriori n. 10 (dieci) anni, ossia fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. La richiesta di proroga dovrà essere comunicata alla controparte entro 3 (tre) mesi dalla scadenza tramite raccomandata R.R.

6. La destinazione prevista è quella accessoria, ovvero depositi per attrezzi o legna.

E’ vietato qualsiasi altro utilizzo, in particolare quello di autorimessa.

A tal proposito l’eventuale interessato e futuro affittuario dovrà chiudere tali strutture con strutture lignee tinteggiate di colore scuro, ed in ogni caso da concordare per ogni singolo caso con l’amministrazione comunale.

7. Tra le parti si concorda il pagamento di un canone annuo di affitto pari ad euro \_\_\_\_\_\_. Il pagamento dovrà essere eseguito, in forma anticipata, in un’unica soluzione entro il mese di gennaio di ogni anno.

Nel caso di ritardato pagamento, oltre alle specifiche sanzioni previste dal presente contratto, sarà applicato l’interesse legale sulle somme dovute.

Un ritardo nel pagamento del canone superiore a n. 30 (trenta) giorni corrisponde a mancatopagamento.

8. Ai sensi dell’art. 1456 Cod. civile, le parti individuano quali clausole risolutive espresse del contratto le

seguenti fattispecie:

\_ mancato pagamento di n. 2 rate consecutive del canone;

\_ accertamento, da parte del Comune, di grave violazione al Regolamento di polizia locale. La gravità sarà valutata sulla base del bene tutelato dalla norma, dal danno al bene tutelato e dalla condotta soggettiva;

\_ accertamento, da parte del Comune, di ripetute violazioni (almeno n. 3 nel corso del contratto) al Regolamento di polizia locale;

\_ grave violazione, accertate anche da autorità di PS diverse da quelle comunali, ad altre normative in materia di salute pubblica, ambiente e Pubblica sicurezza. La gravità sarà valutata sulla base del bene tutelato dalla norma, dal danno al bene tutelato e dalla condotta soggettiva;

La risoluzione sarà comunicata tramite raccomandata R.R. ed avrà efficacia immediata.

Nel caso in cui, a seguito di apposita lettera raccomandata R.R. del Comune, il conduttore non ponga termine, nei congrui termini stabiliti dal proprietario (massimo di 15 giorni), il Comune procederà alla risoluzione contrattuale;

9. Il conduttore si impegna a mantenere le nicchie in buono stato, in ordine, a non destinarli ad uso diverso da quello accessorio di deposito. Dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria (es. impermeabilizzazione) del bene in affitto.

10. Le migliorie apportate al manufatto, le schermature lignee inserite, a scadenza del contratto diventeranno di proprietà comunale;

11. E’ fatto obbligo al concessionario di riferire all’amministrazione comunale ogni turbamento subito nel

possesso così come ogni deterioramento o danneggiamento dei beni concessi.

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il segretario comunale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’affittuario\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_